

RG 14235/2010



**TRIBUNALE DI BARI**

**SEZIONE LAVORO**

Il Giudice del lavoro Daniele Colucci;

letti gli atti del proc. n. 14235/10;

sul ricorso, ex art. 28 della l. n. 300/70, promosso dalla Organizzazione Sindacale FLC CGIL di Bari, in persona del Segretario Provinciale p.t., nei del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. e del Conservatorio di Musica "Nino Rota" di Monopoli, in persona del Presidente p.t., volto a far dichiarare la validità del contratto integrativo di istituto 2008/2009 anche per l'a.a. 2009/2010;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 agosto 2010;

osserva quanto segue.

Il sindacato ricorrente si duole, attraverso il presente procedimento di tutela sommaria non cautelare, della condotta antisindacale tenuta dal Conservatorio resistente nel procedere alla stipulazione di un nuovo contratto integrativo d'istituto oltre i termini previsti dall'art. 32 del contratto integrativo precedente, che quindi, scaduti i termini, era da intendersi tacitamente prorogato, secondo la medesima previsione contrattuale; per averlo fatto nonostante l'avvenuta decadenza delle RSU, per il venir meno della maggior parte dei suoi componenti originari; per non aver ottemperato alle disposizioni contrattuali circa la completa informativa

alla controparte sindacale prima della convocazione del tavolo per la contrattazione d'istituto.

Orbene, in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto volto ad una mera declaratoria e non a una pronuncia costitutiva del giudice.

L'assunto non è fondato, atteso che il *petitum* è chiaramente finalizzato a far valere, nei rapporti tra le parti, il precedente contratto integrativo, da ritenersi prorogato, ponendo nel nulla il nuovo, da disapplicare o annullare, con conseguente ordine a parte datoriale di applicare al vecchio contratto. Trattasi, palesemente, di una pronuncia costitutiva, in quanto diretta a produrre effetti giuridici diversi e opposti rispetto a quelli scaturenti dall'attività impugnata e ritenuta antisindacale.

Nel merito il ricorso è da accogliersi per l'assorbente fondatezza del secondo dei tre profili sollevati (i rimanenti necessiterebbero di taluni approfondimenti istruttori).

E' pacifico, infatti, che prima della conclusione del contratto integrativo impugnativo due dei tre componenti la RSU, eletti alle precedenti elezioni, erano venuti meno, la \_\_\_\_\_ perché formalmente dimissionaria in data 25.6.2010, e il \_\_\_\_\_ perché dimessosi in data 28.6.2010, in polemica proprio con la controparte datoriale che procedeva al nuovo contratto integrativo oltre i termini di cui all'art. 32 sopra cit..

Orbene, l'art. 7 dell'accordo quadro testualmente prevede:

*i componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.*



*In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista.*

*Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo....*

L'Avvocatura resistente sostiene che, poiché le dimissioni sono avvenute in date diverse, non è mai venuto meno il 50% della RSU, in quanto la Notarangelo, prima dimissionaria, è stata sostituita di diritto con il primo dei non eletti, per cui le successive dimissioni del                      erano singole e, quindi, non investivano il 50% dei componenti la RSU.

Una tale interpretazione è errata.

La disposizione pattizia, infatti, peraltro comune ad altre assemblee elettive, è volta a salvaguardare l'integrità della RSU come diretta espressione del corpo elettorale e, a tal fine, disegna un equilibrato meccanismo di rappresentanza, nel senso che la RSU evita la decadenza finché essa continua ad essere composta, per la maggior parte dei suoi componenti, da soggetti direttamente eletti e non subentrati a dimissionari, mentre viene meno, nella sua integralità, qualora gli eletti originari si riducano ad una minoranza. Sarebbe, infatti, eccessivo che il venir meno di un solo componente determini la decadenza dell'intero organo, comunque composto in maggioranza da membri direttamente eletti, mentre una tale conseguenza è stata pattiziamente reputata inevitabile qualora la RSU risulti non più espressione del corpo elettorale perché formata in maggioranza da esponenti originariamente non eletti.

La contraria interpretazione di parte resistente, che fa leva sulla mancanza di contestualità tra le varie dimissioni, è priva di *ratio*, perché altrimenti ai fini del funzionamento e della funzionalità della RSU non fa alcuna differenza che le dimissioni avvengano o meno lo stesso giorno (e, evidentemente, nello stesso istante) o a tre ore o tre giorni di distanza e allora sarebbe stato più logico prevedere la regola del subentro del primo dei non eletti anche in caso di dimissioni contemporanee.

Ne discende che, nella fattispecie dedotta in giudizio, le trattative per il nuovo contratto integrativo d'istituto e la successiva stipulazione del medesimo sono avvenute senza la valida partecipazione della RSU, che è uno dei soggetti negoziali necessari per detta contrattazione integrativa (arg. ex nota MIUR del 30.3.2009, agli atti di parte ricorrente, che a sua volta richiama due note dell'ARAN) e tale circostanza, da sola, integra oggettivamente la condotta antisindacale, perché lede una prerogativa fondamentale di un'articolazione sindacale indefettibile per procedere alla modifica delle precedenti clausole contrattuali da ritenersi, altrimenti, unilateralmente posta.

Il ricorso, pertanto, va accolto, ordinando ai soggetti resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di cessare la condotta antisindacale, applicando il contratto integrativo d'istituto 2008/2009 anche per l'anno 2009/2010 (prorogato ai sensi dell'art. 32 del contratto integrativo medesimo), pronuncia che presuppone e in sé contiene l'annullamento del nuovo contratto integrativo stipulato.



Le spese del procedimento seguono la soccombenza, liquidandosi come analiticamente indicato in dispositivo, con distrazione ai procuratori antistatari.

P.T.M.

Il Giudice del lavoro,

pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 14235/10, per repressione della condotta antisindacale promosso dalla Organizzazione Sindacale FLC CGIL di Bari, in persona del Segretario Provinciale p.t., nei del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. e del Conservatorio di Musica "Nino Rota" di Monopoli, in persona del Presidente p.t., così provvede:

ordinando ai soggetti resistenti, a ciascuno per quanto di propria competenza, di cessare la condotta antisindacale, applicando il contratto integrativo d'istituto 2008/2009, e non il contratto integrativo stipulato per l'a.a. 2009/2010, anche per l'anno 2009/2010;

condanna i resistenti, in solido, a corrispondere alla parte ricorrente, con distrazione, le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1000,00, di cui euro 700,00 per onorario, oltre accessori di legge.

Bari, 28 settembre 2010.

IL CANCELLIERE B3  
(Luciana MIGLIARDI)

IL GIUDICE  
(Daniele Colucci)

TRIBUNALE DI BARI  
Depositato in Cancelleria  
Bari, il 28 SET. 2010

IL CANCELLIERE B3  
(Luciana Migliardi)